ULTERIORI NORME PER ASSICURARE LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN CAMPANIA

Art. 3

Personale delle Forze armate

Senza compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle vigenti ordinanze di protezione civile, il personale delle Forze armate impiegato per lo svolgimento delle attivita' di vigilanza e protezione, di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale.

Versione in vigore dal 17 giugno 2008, non più in vigore dal 17 luglio 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania
Estremi	Decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2008

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-norme-per-assicurare-lo-smaltimento-dei-rifiuti-in-campania/art-3-personale-delle-forze-armate/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it